

REGOLAMENTO ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Articolo 1 OGGETTO

Il presente regolamento, conforme alla previsione di cui all'art. 11 comma i) dello statuto della *Fondazione comunitaria della Riviera dei Fiori Onlus*, disciplina le modalità e i criteri di perseguimento degli scopi statutari della Fondazione e in particolare i criteri per l'assegnazione delle risorse destinate alle attività istituzionali, le regole per la programmazione, la deliberazione, la gestione, la valutazione e le forme di pubblica informazione di tali attività.

Articolo 2 SETTORI D'INTERVENTO

Ai sensi dell'articolo 2 dello statuto, la Fondazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della provincia di Imperia, operando

- direttamente a favore di soggetti svantaggiati;
- indirettamente a favore di altre Onlus ed enti privi di scopo di lucro con attività esclusive o prevalenti dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate.

In particolare realizza la propria attività nei seguenti settori (considerati a solidarietà sociale immanente):

1. assistenza sociale e socio-sanitaria;
2. beneficenza;
3. tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico;
4. tutela e valorizzazione dell'ambiente;
5. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

inoltre, esclusivamente a beneficio di persone svantaggiate opera nei settori:

6. assistenza sanitaria;
7. istruzione;
8. formazione;
9. promozione della cultura e dell'arte;
10. sport dilettantistico.

Articolo 3 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Entro il mese di novembre di ogni anno, in concomitanza con l'approvazione del bilancio preventivo, il Consiglio d'Amministrazione definisce, in un apposito Piano programmatico previsionale, le linee d'intervento per l'anno successivo, con particolare riferimento alle modalità che verranno utilizzate per conseguire gli obiettivi della Fondazione.

Il Piano programmatico previsionale, di cui al comma precedente individua i settori di intervento, determina l'ammontare complessivo delle risorse destinate alle attività istituzionali e provvede alla loro ripartizione tra le diverse tipologie di erogazione. Tale documento può essere modificato dal Consiglio d'Amministrazione nel corso dell'esercizio.

Il Presidente, coadiuvato dai Vice Presidenti, dalle eventuali Commissioni e dal Segretario Generale, attende alla preparazione del progetto dei documenti di programmazione sopra descritti.

Successivamente all'approvazione il Piano programmatico previsionale sarà reso noto con modalità che ne consentano un'adeguata conoscenza ai soggetti esterni, così da favorire l'emergere di proposte con esso coerenti.

Articolo 4 MODALITÀ DI INTERVENTO

Nell'ambito delle attività istituzionali, la Fondazione opera attraverso:

1. la concezione e la realizzazione di iniziative e progetti propri;
2. il sostegno finanziario e, ove possibile e opportuno, tecnico e operativo, a progetti e iniziative affini, sia concepiti internamente, sia presentati da soggetti che possiedano le caratteristiche di cui all'articolo 5 e selezionati alla luce dei criteri di cui all'articolo 6. In generale saranno favorite le modalità di cofinanziamento e incentivate le forme di cooperazione tra soggetti proponenti;
3. il sostegno istituzionale a un limitato numero di enti che, oltre a possedere le caratteristiche generali di ammissibilità individuate dalla Fondazione, siano soggetti rilevanti nel settore, nel territorio e offrano garanzie di continuità della loro azione nel tempo.

La Fondazione realizza direttamente o indirettamente le attività di documentazione, di studio e ricerca, di formazione, di comunicazione e disseminazione dei risultati delle proprie attività, necessarie allo svolgimento della propria missione.

Articolo 5

I BENEFICIARI

Le categorie di enti che possono beneficiare degli interventi della Fondazione devono essere prive di scopi di lucro e di connotazioni partitiche o sindacali e devono operare in modo esclusivo o prevalente a beneficio di persone svantaggiate nei settori di intervento della Fondazione e sono:

1. Organizzazioni di volontariato;
2. Fondazioni;
3. Associazioni riconosciute o non riconosciute;
4. Comitati, consorzi o enti affini che abbiano la base sociale formata al 100% da cooperative sociali;
5. Cooperative di solidarietà sociale;
6. Enti pubblici o pubblico-privati le cui attività ricadano prevalentemente nell'ambito dei settori d'attività della Fondazione, compresi i consorzi a partecipazione pubblica, quali per esempio Aso e Asl, cliniche universitarie, Università e istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
7. Enti pubblici territoriali aventi finalità di carattere generale, quali Comuni, Comunità Montane e Provincia, limitatamente a iniziative connotate da particolare rilievo nella sfera dei settori di attività della Fondazione;
8. Enti religiosi di diversa natura giuridica per la realizzazione di iniziative nella sfera esclusiva dei settori d'attività della Fondazione;

Sono esclusi da qualsiasi forma di finanziamento, erogazione o sovvenzione sia enti aventi fini di lucro o imprese di qualsiasi natura con eccezione delle imprese sociali, sia partiti e movimenti politici e loro articolazioni, sia Organizzazioni sindacali e di patronato, sia associazioni sportive professionali.

Le erogazioni e sussidi a persone fisiche bisognose o l'elargizione di borse di studio e premi sono regolamentate secondo criteri specifici.

I beneficiari devono, con lettera firmata dal loro legale rappresentante, impegnarsi in modo formale ad utilizzare le risorse messe loro disposizione dalla Fondazione esclusivamente per i fini e nei tempi stabiliti da quest'ultima. Qualsiasi modifica deve essere concordata con essa, pena la revoca del contributo. Essi inoltre non devono avere comportamenti discriminatori e condizionamenti ideologici o politici o determinati dal sesso, dalla razza, dal credo religioso o ideologico, dallo stato civile dei destinatari finali dell'intervento.

Articolo 6

SELEZIONE DEGLI INTERVENTI

L'istruttoria in merito ai progetti, alle iniziative e alle altre forme di intervento è svolta dalla Fondazione che, in caso di necessità o di opportunità, può avvalersi della consulenza di esperti.

La Fondazione, una volta accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5, procede a una valutazione, di merito e comparativa, della proposta in esame sulla base di quanto segue:

- la valutazione di merito si propone di verificare principalmente la coerenza interna, anche finanziaria, dell'iniziativa e quella rispetto al Piano programmatico previsionale della Fondazione e la sua compatibilità di massima con le risorse stanziare nell'anno;
- la valutazione comparativa ha lo scopo di formulare una scala di priorità tra le iniziative che hanno superato il vaglio precedente, tenuto conto, in particolare, delle loro caratteristiche di trasferibilità, del risultato in termini di benefici materiali e/o immateriali che l'iniziativa o il progetto è suscettibile di determinare anche in relazione ai costi, dell'esperienza maturata dal soggetto richiedente nel settore di attività relativo alla domanda di finanziamento e nella realizzazione di progetti analoghi, dell'esistenza di altri soggetti che finanziano lo stesso progetto e della consistenza di tali finanziamenti.

Articolo 7

TIPOLOGIE DI EROGAZIONE

La Fondazione eroga i propri contributi attraverso:

1. bandi aperti, ossia bandi senza una scadenza predeterminata dalla Fondazione per la presentazione delle domande di contributo;
2. bandi chiusi, ossia bandi aventi scadenze specifiche entro le quali devono essere presentate le domande di contributo;
3. bandi con raccolta, in cui l'erogazione del contributo viene subordinata al fatto che pervengano alla Fondazione donazioni, indicanti il progetto, pari ad una percentuale del contributo predeterminata nel bando;
4. delibere di contributi rilevanti a favore di singole iniziative considerate particolarmente meritevoli;
5. finanziamenti pluriennali, ossia contributi provenienti da diversi bilanci, per la realizzazione di iniziative particolarmente rilevanti;
6. decisioni di erogazioni di minore entità a favore di singoli progetti o di iniziative di utilità sociale;
7. la funzione di Primo Soccorso, che eroga minicontributi a favore di singoli individui in stato di indigenza. Questa attività è disciplinata con un regolamento apposito;
8. assegnazioni di borse di studio o di ricerca e di premi tramite concorsi e con selezione da effettuarsi a cura di apposite commissioni;
9. fondi specifici aventi vincoli di destinazione.

Articolo 8

I BANDI

Tutti i bandi devono essere deliberati dal Consiglio d'Amministrazione che deve nel contempo stabilire:

1. i settori interessati e gli obiettivi;
2. le risorse allocate;
3. i requisiti dei soggetti che possono presentare domanda;
4. l'ammontare massimo e minimo dei singoli contributi;
5. l'eventuale quota di co-finanziamento a carico dell'ente richiedente;
6. i tipi di progetti che potranno essere finanziati e le attività non finanziabili;
7. i criteri e le modalità con i quali verranno giudicati i progetti presentati;
8. i moduli che dovranno essere compilati;
9. la documentazione da allegare;
10. le modalità in cui i bandi dovranno essere diffusi fra i potenziali beneficiari, garantendo la massima pubblicità e trasparenza;
11. le scadenze per la presentazione delle domande;
12. le modalità di comunicazione dei risultati;
13. gli impegni che dovranno assumersi i beneficiari dei contributi, in termini di:

- a. rendicontazione;
- b. comunicazione;

14. le modalità con le quali verranno effettuati i pagamenti da parte della Fondazione;

15. i tempi entro i quali, salvo proroga, dovranno essere completati i progetti.

I progetti pervenuti verranno analizzati, con l'assistenza del Segretario Generale e di suoi eventuali collaboratori, da comitati o commissioni di valutazione nominati dal Consiglio d'Amministrazione, anche con il possibile coinvolgimento di esperti esterni allo stesso.

Tali comitati o commissioni dovranno:

1. decretare l'ammissibilità o meno delle singole richieste;
2. presentare al Consiglio d'Amministrazione una bozza di piano d'erogazione.

Il Consiglio d'Amministrazione delibererà, in modo insindacabile, il piano d'erogazione che dovrà essere pubblicato sul sito della Fondazione e diffuso il più ampiamente possibile.

Articolo 9

LE EROGAZIONI RILEVANTI

Sono da considerarsi rilevanti le erogazioni di importo superiore ai 50.000 euro e destinate al sostegno di iniziative particolarmente significative, articolate in uno o più esercizi.

I soggetti interessati a ottenere contributi di questo tipo dovranno inviare alla Fondazione una prima lettera d'intenti in cui illustrano a grandi linee il loro progetto.

Le organizzazioni che avranno presentato iniziative considerate interessanti dalla Commissione valutazioni e verifiche o un comitato composto almeno dal Presidente e dai Vice Presidenti, verranno invitate a presentare domanda utilizzando un apposito modulo approvato dal Consiglio d'Amministrazione che poi delibererà se assegnare o meno il contributo, il suo ammontare e tutti gli oneri che l'ente proponente dovrà assumersi per ottenere il finanziamento.

Articolo 10

LE EROGAZIONI MEDIE

Sono definite medie le erogazioni di valore inferiore ai 50.000 euro, destinate al sostegno di singoli progetti e iniziative di utilità sociale.

La modalità esclusiva di presentazione delle richieste di intervento della Fondazione prevede:

1. una lettera firmata dal legale rappresentante dell'ente, che specifichi la denominazione dell'iniziativa proposta e l'ammontare del contributo richiesto alla Fondazione;
2. una scheda di presentazione dell'ente proponente;
3. una scheda di presentazione dell'iniziativa proposta;
4. l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

La modulistica di cui sopra è predisposta dalla Fondazione.

Per le richieste di sostegno all'attività istituzionale, che devono essere inviate alla Fondazione entro la fine di febbraio dell'anno per il quale viene richiesto il contributo, non è necessario compilare la scheda di presentazione dell'iniziativa proposta. E' però necessario indicare al suo posto le attività svolte, gli andamenti gestionali e i programmi per l'anno successivo.

Articolo 11

LE MINIEROGAZIONI

Le erogazioni di importo unitario inferiore 5.000 euro per singola iniziativa potranno essere deliberate da un Comitato composto dal Presidente o suo delegato e dal Vice Presidente incaricato; quindi comunicate al primo Consiglio d'Amministrazione successivo all'erogazione.

In ogni caso la somma totale di queste erogazioni non potrà superare il tetto complessivo stabilito dal Consiglio d'Amministrazione nel Piano programmatico previsionale.

Articolo 12

LE EROGAZIONI CONSEGUENTI AI FONDI COSTITUITI PRESSO LA FONDAZIONE

La Fondazione si impegna a perseguire le finalità stabilite dai regolamenti di ciascun fondo predisposto al momento della sua costituzione.

Qualora l'erogazione delle disponibilità di un fondo sia vincolata al parere preventivo da parte di un soggetto esterno alla Fondazione o di un comitato costituito ad hoc, sarà compito della Fondazione verificare che tali indicazioni siano coerenti con la normativa vigente e lo statuto e/o non possano arrecare danni, anche in termini d'immagine, alla stessa Fondazione.

Una volta verificata l'insussistenza di tali problemi, l'erogazione, che dovrà necessariamente avvenire sulla base di un progetto presentato dall'ente beneficiario, sarà deliberata da un comitato composto almeno dal Presidente o suo delegato e da un Vice Presidente, e ratificata dal Consiglio d'Amministrazione.

Nel caso che le disponibilità del fondo siano destinate al sostegno di una o più specifiche Organizzazioni non profit, queste dovranno comunque fare domanda indicando in modo analitico come tali risorse verranno utilizzate.

L'erogazione verrà deliberata da un comitato composto almeno dal Presidente o suo delegato e da un Vice Presidente e comunicate al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

LE RISORSE PER LE EROGAZIONI

Le risorse per il finanziamento delle attività istituzionali della Fondazione derivano:

- a) dalle rendite del patrimonio non destinate all'incremento del patrimonio stesso;
- b) dalle raccolte di risorse finalizzati al finanziamento delle attività istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di accettare o meno le donazioni ricevute sulla base di criteri discrezionali finalizzati a preservare l'integrità, la rispettabilità e, in ogni caso, l'immagine della Fondazione.

Articolo 14

I FONDI PATRIMONIALI NOMINATIVI

Nell'ambito del patrimonio, possono essere costituiti fondi nominativi di diversa tipologia:

- *Fondi memoriali.*

Ogni fondo memoriale è intitolato alla persona scomparsa che il promotore dello stesso, eventualmente con il concorso di altri soggetti, vuole ricordata.

La dotazione iniziale deve essere di almeno 500 euro.

- *Fondi di associazioni.*

Ogni fondo di associazione è intitolato all'associazione che lo ha promosso e che può determinarne la destinazione almeno quinquennale delle rendite.

La dotazione iniziale deve essere di almeno 5.000 euro. I successivi apporti dell'associazione sono liberi.

- *Fondi di impresa o ente.*

Ogni fondo di impresa o ente è intitolato all'impresa o ente che l'ha promosso e che può determinarne la destinazione almeno quinquennale delle rendite.

La dotazione iniziale deve essere di almeno 3.000 mila euro. I successivi apporti dell'impresa o dell'ente sono liberi.

- *Fondi destinati.*

Le loro rendite sono destinate a una o più specifiche Onlus per finanziare le rispettive attività.

La dotazione iniziale di ogni fondo destinato deve essere di almeno 10.000 euro. A essi può poi concorrere chiunque con un apporto minimo di 1.000 euro.

- *Fondi territoriali.*

Le loro rendite sono destinate rispettivamente a una specifica area o località della provincia.

La dotazione iniziale di ogni fondo deve essere di almeno 10.000 euro. A essi può poi concorrere chiunque con un apporto minimo di 1.000 euro.

- *Fondi settoriali.*

Le rendite di ogni specifico fondo settoriale sono destinate al rispettivo settore d'intervento della Fondazione.

La dotazione iniziale di ogni fondo settoriale deve essere di almeno 10.000 euro. A essi può poi concorrere chiunque con un apporto minimo di 1.000 euro.

Articolo 15

MONITORAGGIO

A seguito di deliberazione di erogazione, la Fondazione si riserva di svolgere attività di controllo nei seguenti modi:

1. verifica dello stato di avanzamento dei lavori, delle relazioni del responsabile del progetto o iniziativa, di eventuali attestati di terzi preposti al controllo;
2. verifica a consuntivo, anche tramite l'assistenza di esperti, del risultato o dell'effetto dell'intervento in termini di efficienza e di ricaduta;
3. verifica del reale utilizzo e della coerente destinazione delle risorse assegnate.

Articolo 16

PROROGHE, MODIFICHE E REVOCHE

Proroghe, modifiche e revoche dovranno essere deliberate dall'Organo che ha stabilito il contributo, salvo possibilità di delega da parte di quest'ultimo ad altri soggetti.

Nel caso l'importo deliberato dal Consiglio d'Amministrazione sia inferiore a quanto richiesto dall'Ente, quest'ultimo potrà rinunciare al contributo o chiedere di modificare il progetto.

Tale modifica dovrà essere concordata con la Fondazione sulla base delle indicazioni espresse dal Consiglio d'Amministrazione al momento dell'approvazione del contributo e comunque non potrà avere un costo inferiore della somma di quanto l'Ente aveva dichiarato di avere a disposizione e del valore dell'erogazione deliberata dalla Fondazione.

Al momento della rendicontazione, qualora i costi sostenuti dall'Ente si rivelino inferiori a quanto concordato in sede di approvazione del progetto, il contributo verrà ridotto in modo proporzionale.

Articolo 17

TRASPARENZA

Di ogni erogazione la Fondazione darà comunicazione pubblica, almeno una volta all'anno, sul sito e nel Rapporto annuale, con la rispettiva indicazione almeno dell'entità, dell'oggetto (titolo dell'iniziativa o progetto) e del beneficiario.

Soltanto le erogazioni effettuate tramite la funzione di Primo Soccorso verranno presentate in forma aggregata.

Articolo 18

VALUTAZIONE IMPATTO

La Fondazione raccoglierà dati sulle iniziative e i progetti sostenuti, anche al fine di elaborare una valutazione dell'impatto della propria attività erogativa nel perseguimento dei propri fini statuari e nella promozione del dono.